

1820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

Provvedimento n. 30794

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 settembre 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 (di seguito il "Provvedimento"), adottato a conclusione del procedimento n. I/820 - *fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria*, con il quale l'Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. (di seguito, anche Wind Tre) hanno posto in essere un'intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei servizi di telefonia mobile;

VISTO che, per la violazione accertata, è stata disposta a carico della società Wind Tre S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 38.973.750 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7271 che ha accolto il ricorso dell'Autorità e, in riforma della sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2021, n. 8240, ha confermato l'accertamento dell'infrazione condotto nel Provvedimento, in particolare, con riferimento alla natura di intesa per oggetto e alla gravità dell'infrazione, mentre, in parziale accoglimento del ricorso di Wind Tre, ha annullato il suddetto provvedimento limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Wind Tre;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza al paragrafo 32;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: *"i motivi riproposti da Wind possono essere accolti limitatamente alla rideterminazione della data finale della intesa, da fissarsi al 3 aprile 2018, anziché al 13 aprile 2018. [...] Tale sanzione dovrà essere rideterminata dall'AGCM tenendo conto di quanto dianzi statuito circa la data finale dell'intesa, e in applicazione dei punti 15 e 16 delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust"*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Wind Tre risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il Provvedimento nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, viene ricalcolato l'importo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, in particolare confermando al 14 novembre 2017 la data di inizio dell'illecito e retrodatando di dieci giorni, dunque al 3 aprile 2018, la data di cessazione dell'infrazione, determinandosi così una durata di quattro mesi e venti giorni;

CONSIDERATO che, nel processo di determinazione della sanzione irrogata a Wind Tre di cui al Provvedimento, l'Autorità ha preso in riferimento il valore delle vendite del 2017, atteso che le condotte accertate si erano svolte tra novembre 2017 e aprile 2018; ha qualificato l'intesa segreta e l'infrazione come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%; ha tenuto conto della durata dell'intesa, accertata in 4 mesi e 30 giorni; ha concesso a Wind Tre una attenuante del 5%, per aver modificato i programmi di *compliance*; ha quindi applicato, in base al punto 34 delle Linee Guida, una speciale riduzione del 70% in ragione dell'adozione delle misure cautelari;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri temporali indicati nella sentenza del 25 luglio 2023 n. 7271, all'esito del ricalcolo della sanzione in funzione della durata dell'infrazione così come individuata dal Consiglio di Stato, l'importo della sanzione è rideterminato in 36.375.500 euro corrispondenti a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti da Wind Tre nel 2017, anno di riferimento per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini del calcolo della sanzione;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7271, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Wind Tre S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 risulta pari a 36.375.500 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Wind Tre S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 28102 del 28 gennaio 2020, in relazione all'intesa restrittiva della concorrenza volta al mantenimento del livello esistente dei prezzi dei servizi telefonici fissi e mobile, è rideterminata nella misura di 36.375.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli